SENT. 144/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **58986** del registro di segreteria, proposto da:

- **INPS,** persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

contro

- **OMISSIS** (c.f. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Imperlino e dall'avv. Ettore Nardi, elettivamente domiciliata presso la segreteria di questa Sezione Seconda centrale d'appello; indirizzo pec: luigiimperlino@avvocatinapoli.legalmail.it,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Campania n. 132/2021, pubblicata in data 15 febbraio 2021 e notificata al procuratore costituito dell'Istituto il 13 maggio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Nell'udienza pubblica del 21 maggio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore cons. Domenico Guzzi, l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps e l'avv. Luigi Imperlino per la sig.ra OMISSI.

FATTO

Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha accolto il ricorso della sig.ra OMISSIS, per il riconoscimento della perequazione automatica relativa all'anno 2011, da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2012.

La ricorrente aveva in proposito sostenuto che il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed il successivo d.l. 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2015, n.109, quest'ultimo emanato per dare attuazione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2015, avrebbero disposto limitazioni e disciplinato la perequazione per i soli anni di competenza del 2012 e 2013; pertanto, riguardo all'annualità 2011, il diritto

all'adeguamento dei trattamenti di quiescenza non sarebbe stato soggetto ad alcun impedimento di legge.

Il primo giudice ha condiviso l'impostazione di parte ricorrente sul rilievo che l'Istituto previdenziale avrebbe applicato erroneamente la normativa di riferimento, in quanto il "blocco" introdotto dal d.l. n. 201/2011 avrebbe riguardato la sola rivalutazione per gli anni 2012 e 2013, da pagarsi rispettivamente nel 2013 e nel 2014 e pertanto per l'anno 2011 la ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento della maggiorazione pensionistica oggetto di domanda.

Avverso siffatta pronuncia, l'Istituto previdenziale ha proposto appello, depositato in data 2 luglio 2021.

Con un unico motivo di gravame, l'Inps ha lamentato la violazione dell' *"art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

In proposito ha sostenuto che, *"per come fatto palese dal tenore letterale della norma"*, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata, secondo la quale gli "*anni per i quali il blocco è operativo devono essere individuati tenendo conto non già della data di pagamento degli aumenti, bensì di quella di maturazione degli stessi"*, non solo non troverebbe *"conforto nel tenore testuale della legge"*, ma sarebbe all'evidenza smentita dalla *ratio* della norma medesima, posto che l'indicata disposizione si collocava nel quadro di misure volte a fronteggiare la *"grave contingente situazione finanziaria"*.

Si dovrebbe altresì considerare, sempre secondo l'Istituto previdenziale, che dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, in più passaggi emergerebbe che il "blocco" della perequazione automatica era da intendersi

tale sin dal gennaio 2012, di talché non potrebbe che essere giudicata erronea l'interpretazione contraria seguita dal primo giudice per la quale i pensionati avrebbero avuto diritto agli aumenti a partire da quella data; inoltre, in conformità a quanto previsto dal d.l. n. 65/2015 e in attuazione dell'indicata sentenza costituzionale n. 70/2015, si era, poi, provveduto al parziale ripristino della perequazione dovuta per il periodo del "blocco" mediante il rateo del mese di agosto 2015; infine e con particolare riferimento all'annualità 2011, dal confronto tra il cedolino pensionistico del dicembre 2010 e quello del gennaio 2011 emergerebbe il regolare pagamento delle somme dovute a titolo di perequazione.

In conclusione, l'Inps ha chiesto l'accoglimento del gravame, con l'integrale riforma della sentenza impugnata.

Con memoria depositata in data 26 aprile 2024 si è costituita la sig.ra OMISSIS, col patrocinio degli avv.ti Luigi Imperlino ed Ettore Nardi, per dedurre l'infondatezza dell'appello e per ribadire il diritto alla perequazione nei termini riconosciuti dal giudice di prime cure. Pertanto, ha chiesto la conferma della sentenza gravata anche alla luce dei decreti ministeriali del 19 novembre 2010, del 18 gennaio 2012 che nell'individuare le annualità di riferimento della perequazione, rispettivamente per l'anno 2010 e per l'anno 2011 senza alcuna limitazione, avrebbero radicato il diritto della pensionata a vedersi riconosciuto il beneficio con decorrenza 1° gennaio 2012.

In particolare, afferma che la perequazione pagata dall'Inps è la perequazione 2010 la cui percentuale provvisoria è stata determinata dall'art.2 del d.m. 19 novembre 2010 (1,4%) e poi in via definitiva dall'art.1 del d.m. 18 gennaio 2012 (1,6%) mentre la perequazione 2011 è quella contemplata in via

provvisoria dall'art.2 del medesimo d.m.18 gennaio 2012 (2,6%), salvo conguaglio (la cui percentuale definitiva è stata poi fissata dal successivo d.m.16 novembre 2012 (2,7%) e che avrebbe dovuto esserle corrisposta in quanto fuori dal perimetro dei decreti legge n.201/2011 e n.65/2015, il che non è avvenuto.

L'Inps ha fatto seguire note di replica depositate il 10 maggio 2024, con le quali, nel confermare i profili di impugnazione e nel fare anche riferimento alle conseguenze in termini di spesa pubblica, derivanti dalle argomentazioni addotte dall'appellata ai fini della reiezione dell'appello, ha insistito sull'errore di diritto che inficerebbe il primo giudizio nella parte in cui ha considerato che il beneficio della perequazione relativo all'anno 2011 avrebbe dovuto essere comunque corrisposto nell'anno successivo, senza in proposito adeguatamente valutare il meccanismo previsto dalla legge per la disciplina di tale istituto.

In data 17 maggio 2024 l'appellata ha depositato a sua volta una memoria di replica alle notazioni dell'Istituto previdenziale, sostanzialmente per ribadire le argomentazioni difensive già sviluppate con i precedenti scritti e per insistere sulla domanda di rigetto dell'appello.

In udienza, i difensori presenti, avv. Giannico per l'Inps e avv. Imperlino per la sig.ra OMISSIS, si sono integralmente riportati a quanto esposto negli scritti in atti e hanno ribadito le conclusioni ivi precisate.

Chiusa la discussione, la causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

Con l'atto d'appello in esame, l'Istituto previdenziale lamenta l'erroneità della

sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'aggiornamento della pensione a titolo di perequazione per l'anno 2011.

A siffatto convincimento il primo giudice è pervenuto dopo avere osservato che l'Inps aveva applicato il "blocco" per gli anni 2012 e 2013 previsto dall'indicato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, facendolo erroneamente valere anche per i miglioramenti riguardanti l'anno 2011, benefici che pertanto, a suo giudizio, avrebbero dovuto essere corrisposti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In particolare, secondo la sentenza appellata, poiché la norma in commento non aveva preso in considerazione l'anno 2011, che dunque non risultava incluso nella limitazione di legge, il diritto alla perequazione, e il relativo pagamento delle somme spettanti con decorrenza gennaio 2012, non avrebbe incontrato alcun impedimento, come peraltro già riconosciuto dalla giurisprudenza di secondo grado (citava la sentenza n. 268/2020 della Prima Sezione centrale d'appello, con cui era stato respinto il gravame proposto dall'Inps avverso la pronuncia n. 60/2018 della Sezione giurisdizionale Basilicata). In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che con l'indicata sentenza n. 268/2020, il giudice d'appello non si è affatto pronunciato sul merito della controversia, dunque sull'*an* del diritto, ma sulla questione, ritenuta assorbente, dell'"*asserita omessa contestazione in prime cure, da parte della ricorrente, della documentazione contabile versata in atti dall'INPS, su ordine del giudice monocratico e nel corso del giudizio, dalla quale emergerebbe, a dire dell'Istituto, l'avvenuta riliquidazione della*

pensione, a valere per l'anno 2011 (periodo escluso dal successivo blocco perequativo), ai sensi delle norme invocate". In relazione a tale questione, la pronuncia in commento si è limitata ad osservare, in corrispondenza con quanto richiesto dal motivo di gravame, che l'assunto di parte appellante risultava *"incontrastabilmente escluso dalla lettura degli atti di causa di primo grado, da cui emerge* [n.d.r. emergeva] *che la pensionata, con apposite note difensive, contestò specificamente la tesi dell'ente previdenziale, confutandone articolatamente gli assunti"*.

In sintesi, con detta pronuncia di secondo grado è stato sì respinto il gravame dell'Istituto previdenziale, ma senza che si sia però proceduto ad alcuna valutazione sull'effettiva portata applicativa delle norme di riferimento.

Ciò precisato, nel merito il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo giova in primo luogo soffermarsi sul meccanismo che governa il calcolo delle somme dovute a titolo di perequazione.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l'importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato annualmente all'aumento del costo della vita, come calcolato dall'ISTAT, utilizzando l'indice di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), con effetto dal 1° novembre di ogni anno, termine poi differito al 1° gennaio dell'anno successivo dall'art.14, comma 1, della l.n.724/1994, a partire dal 1995. La percentuale di aumento è stabilita da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre, ai sensi dell'art.24, comma 5, della l.28 febbraio 1986, n.41 (cui fa espresso rinvio il predetto

comma 1 dell'art.11 del d.lgs. n.503/1992) salvo conguaglio, sulla base dell'indice di variazione definitivamente accertato da un successivo decreto interministeriale.

In tale contesto è intervenuto l'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, norma con la quale, per far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che attanagliava il Paese, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non potesse più avere luogo per le pensioni superiori a tre volte il minimo. La limitazione è stata, poi, mitigata per effetto della sentenza costituzionale n. 70/2015 e del conseguente d.l. 21 maggio 2015 n.65, convertito con modificazioni dalla l.17 luglio 2015, n. 109, che riformando l'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 cit. anche con l'introduzione dei commi 25 bis e 25 ter, ha successivamente consentito ai titolari degli assegni pensionistici superiori a detto limite, come nel caso dell'odierna appellata, il parziale recupero della perequazione per gli anni interessati dal "blocco".

Secondo l'Istituto previdenziale, la perequazione dovuta per l'anno 2011 sarebbe stata comunque regolarmente erogata sulla scorta del suddetto meccanismo di calcolo e degli indici di variazione dei prezzi al consumo così come determinati con i decreti ministeriali del 19 novembre 2010 e del 18 gennaio 2012, rispettivamente recanti la percentuale di variazione per l'adeguamento della pensione a titolo provvisorio e, successivamente, quella per la determinazione delle somme spettanti in via definitiva, con il relativo conguaglio di quanto già erogato.

Ad avviso dell'Istituto previdenziale, il riferimento all'anno 2010 contenuto

sia nell'art. 2 del decreto 19 novembre 2010, che nell'art. 1 del decreto in data 18 gennaio 2012, non va inteso come anno nel quale deve essere attribuita la perequazione bensì come anno in cui è stata rilevata la variazione dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente, ossia il 2009, ciò al fine di determinare la percentuale di aumento dell'assegno pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di calcolo dell'indice di variazione, ossia dal 1° gennaio del 2011 rispetto, appunto, all'anno 2010. Poiché sulla base di detta decorrenza la pensione dell'interessata è stata aumentata, come dimostrerebbe il confronto tra il cedolino del dicembre 2010 e quello del mese di gennaio 2011, il diritto oggetto di controversia avrebbe trovato puntuale attuazione.

Tale scelta ermeneutica non fa corretta applicazione del dettato legislativo, vale a dire dell'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992, che nel disciplinare l'istituto della perequazione automatica, ossia degli *"aumenti"* spettanti a siffatto titolo, come sopra accennato, ha stabilito che si *"applicano"*, quindi si erogano, con cadenza annuale e con *"effetto"*, dunque con decorrenza, dal "*novembre di ogni anno"*, ovvero dello stesso anno in cui detti aumenti sono dovuti, decorrenza che, come sopra accennato, a seguito dell'art. 14, comma 1, della legge n. 724/1994 è stata, poi differita, a partire dall'anno 1995, all' *"1 gennaio successivo di ogni anno".*

E' quindi agevole comprendere come la decorrenza concernente l'erogazione degli aumenti è conseguente al differimento del termine in cui deve essere effettuata, termine che, giova ribadirlo, nella *voluntas legis* era stato fissato originariamente al *"primo novembre di ogni anno"* (art. 11, comma 1, d.lgs. 503/1992 cit.), quindi nello stesso anno a cui la perequazione si riferisce.

In altri termini, la decorrenza applicativa degli aumenti differita al 1° gennaio dell'anno successivo non può essere intesa come elemento di demarcazione dell'arco temporale riguardante l'*an* del diritto, rimasto infatti immutato nella sua *"cadenza annuale"* prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 503/1992 cit., ma deve essere interpretata nel senso suggerito dal lessico della norma, ovvero del momento in cui si colloca la corresponsione del beneficio derivante dalla perequazione automatica che, però, è già entrata nella sfera di titolarità giuridico-patrimoniale del pensionato nel corso della precedente annualità.

I decreti ministeriali emanati in attuazione del meccanismo di calcolo sopra illustrato, dai quali emerge la determinazione della percentuale di aumento nella misura dell'1,6% (decreti del 19 novembre 2010 e 18 gennaio 2012), a titolo provvisorio per l'1,4%, con decorrenza gennaio 2011, e per lo 0,2%, a titolo di conguaglio, con decorrenza gennaio 2012, pertanto non possono che riferirsi al beneficio spettante per l'anno 2010 e non per il 2011, come al contrario sostenuto dall'Istituto previdenziale.

A conforto di quanto affermato depone anche il tenore letterale del decreto del 19 novembre 2010 ("*Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni* ***spettante*** *per l'anno 2010 con decorrenza dal 1 gennaio 2011….*") con riferimento a quanto previsto dall'art.2, mentre l'art.1 del medesimo decreto fissa il *"valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010".*

Né, infine, si potrebbe diversamente opinare sulla base di quanto addotto dall'appellante con riferimento ad alcuni passaggi della menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, giacché il giudice delle leggi ha fatto

riferimento alla perequazione in relazione alle annualità 2012 e 2013, prendendole in considerazione con riguardo all'*an* e al *quantum* del diritto esclusivamente dovuto per quegli anni; pertanto nessun rilievo può attribuirsi alle locuzioni riportate nella sentenza in commento, cui ha fatto riferimento l'Inps nell'atto introduttivo, trattandosi di espressioni utilizzate dalle parti negli atti di rimessione.

Alla stregua delle suesposte motivazioni, senz'altro assorbenti rispetto ad ogni altro profilo in contestazione - compreso quello delle conseguenze sulla spesa pensionistica in quanto la tutela del diritto invocato in sede giurisdizionale, attraverso l'attività interpretativa delle norme da applicare nel caso concreto, non possono in alcun modo influire considerazioni di altra natura, quali quelle, pure fondamentali, legate alla sfera congiunturale economico-finanziaria, queste rientranti esclusivamente nella discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente meritevoli di protezione.

In conclusione, l'appello deve essere respinto, con spese che, data la novità della questione trattata, possono essere integralmente compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in esame e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.

L'Estensore **Il Presidente**

Domenico Guzzi **Daniela Acanfora**

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 5 GIUGNO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,

IL PRESIDENTE

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 5 GIUGNO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 GIUGNO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani